

Provincia di Biella

Ordinanza n. 50/621-4-358BI – Istanza in data 6 settembre 2011 della società “La Peschiera Srl”, con sede in Biella, per nuova concessione in via di sanatoria di piccola derivazione d’acqua pubblica da una sorgente tributaria del bacino del torrente Cervo, ubicata in Comune di Valdengo (BI), ad uso civile, con restituzione reflui nella roggia “Moglie” sempre in Comune di Valdengo (BI). Pratica provinciale n. 358BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con istanza in data 6 settembre 2011, presentata in data 27 ottobre 2011 e registrata in data 28 ottobre 2011, al n° 55.427 di protocollo provinciale, la società “La Peschiera Srl”, con sede in Biella, ha chiesto in via di sanatoria nuova concessione di cui al D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 2,80 ed un volume massimo annuo di metri cubi 750, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,02 d’acqua pubblica sotterranea da una sorgente tributaria del bacino del torrente Cervo, ubicata in Comune di Valdengo (BI) - foglio n° 11, particella n° 233), ad uso civile (alimentazione impianto antincendio, servizi igienico-sanitari, ecc), con restituzione dei reflui di scarico nella roggia “Moglie”, sempre in Comune di Valdengo (BI);

ACQUISITI i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda; VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n° 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n° 238 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996, n° 22 e successive 11 novembre 1996, n° 88; 9 agosto 1999, n° 22; 26 aprile 2000, n° 44; 7 aprile 2003, n° 6 e 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n° 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n° 61;

VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n° 6/R;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n° 4;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n° 7/R e 17 luglio 2007, n° 8/R;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R, recante: «Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R, recante: “Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R e ulteriori modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)”;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R recante: «Ulteriore proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)»;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R, recante: «Terza proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento

regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)»; VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R recante: "Revisione del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. che la domanda datata 6 settembre 2011 presentata dalla società "La peschiera Srl", con sede in Biella, sia depositata, unitamente agli atti costituenti lo stato di consistenza ad essa allegati, presso il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30 aprile 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;
2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
3. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Valdengo, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica in oggetto, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).
4. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 17 giugno 2014, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Valdengo. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto/stato di consistenza della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, al Comando Militare Regionale Piemonte di Torino, al Dipartimento Arpa Piemonte di Biella ed al Comune di Valdengo, oltre che alla società richiedente stessa.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n°241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura, Dr. Giorgio SARACCO;
- l'Ufficio interessato è il Servizio provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria BALDASSI;
- il Funzionario referente per l'istruttoria è il Geom. Lucio MENGHINI;
- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 540 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre

giorni quaranta (40) dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione delle domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al predetto regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei relativi permessi in materia urbanistico-edilizia relativamente alle opere costituenti la derivazione d'acqua pubblica, ove necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 17 aprile 2014

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco